



**GAS Filiera
Corta Solidale**
Associazione di Promozione Sociale

GAS FILIERA CORTA SOLIDALE APS

Via S. Savino, 54

26100 – Cremona

C.F. 93051720196

**ESENTE IMPOSTA BOLLO E REGISTRO
EX ART. 82 CODICE TERZO SETTORE D. LGS 117/2017**

Verbale di Assemblea del 29.12.2022

In data 29/12/2022 alle ore 18.30, si è riunita presso la sede del Centro Servizi Volontariato, in via San Bernardo 2 a Cremona, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione **GAS FILIERA CORTA SOLIDALE APS** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale alla Riforma del Terzo settore D.lgs 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il *Signor Mauro Platè* che, constatato che sono presenti n. 9 soci in proprio e n. 14 soci per delega per un totale di n. 23 aventi diritto al voto su n. 353 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Laura Rossi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno, premettendo che l'o.d.g. "adeguamento dello Statuto al D.lgs n. 117/2017" verrà messo ai voti di una assemblea ordinaria per effetto della deroga valevole fino al 31/12/2022 e concessa alle stesse Associazioni per potersi adeguare nei tempi stabiliti dallo stesso decreto 117/2017.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto come previsto dalla Riforma del Terzo settore. Al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore è necessario modificare lo statuto in vigore, precedentemente approvato il 29/11/2019.

Il Presidente informa relativamente alla cogente scadenza del 03 gennaio 2023: la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) in continuità con il precedente registro delle APS.

Il Presidente presenta agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto, aggiornato secondo le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie sia per la registrazione del presente atto sia per l'iscrizione della associazione al RUNTS. Inoltre al Presidente è data facoltà di apportare all'atto e allo statuto eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

REGISTRATO A CREMONA IL 03 GEN 2023 AL N° 19 SERIE 3
VERSATI €
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TH22/3L000019 000 MD



L'IMPIEGATO PREPOSTO
Maria Pia Gargatelli





**GAS Filiera
Corta Solidale**
Associazione di Promozione Sociale

GAS FILIERA CORTA SOLIDALE APS

Via S. Savino, 54

26100 – Cremona

C.F. 93051720196

ESENTE IMPOSTA BOLLO E REGISTRO

EX ART. 82 CODICE TERZO SETTORE D. LGS 117/2017

Verbale di Assemblea del 29.12.2022

In data 29/12/2022 alle ore 18.30, si è riunita presso la sede del Centro Servizi Volontariato, in via San Bernardo 2 a Cremona, l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione **GAS FILIERA CORTA SOLIDALE APS** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto sociale alla Riforma del Terzo settore D.lgs 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il *Signor Mauro Platè* che, constatato che sono presenti n.....9 soci in proprio e n.....14 soci per delega per un totale di n.....23 aventi diritto al voto su n. 353 soci iscritti all'Associazione, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Laura Rossi.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno, premettendo che l'o.d.g. "adeguamento dello Statuto al D.lgs n. 117/2017" verrà messo ai voti di una assemblea ordinaria per effetto della deroga valevole fino al 31/12/2022 e concessa alle stesse Associazioni per potersi adeguare nei tempi stabiliti dallo stesso decreto 117/2017.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto come previsto dalla Riforma del Terzo settore. Al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore è necessario modificare lo statuto in vigore, precedentemente approvato il 29/11/2019.

Il Presidente informa relativamente alla cogente scadenza del 03 gennaio 2023: la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) in continuità con il precedente registro delle APS.

Il Presidente presenta agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto, aggiornato secondo le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie sia per la registrazione del presente atto sia per l'iscrizione della associazione al RUNTS. Inoltre al Presidente è data facoltà di apportare all'atto e allo statuto eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

REGISTRATO A CREMONA IL 03 GEN 2023 AL N° 19 SERIE 3
VERSATI €
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TH2/23L000019 000 MD



L'IMPIEGATO PREFOSTO
Maria Pia Guastelli



STATUTO

GAS FILIERA CORTA SOLIDALE APS

ART.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

È costituita, in conformità al dettato dell'articolo 1, commi 266-267 della Legge 244/07 e ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: GAS Filiera Corta Solidale APS, da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, al fine di consentire l'effettiva partecipazione degli associati alla vita dell'Associazione stessa.

ART.2

SCOPI

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;



s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione intende:

- svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, nel rispetto di finalità sociali, etiche e di sostenibilità ambientale e con esclusione di attività di somministrazione e vendita;
- promuovere e sviluppare la cultura dell'economia solidale e del consumo consapevole;
- promuovere prodotti, processi e servizi economici attenti al bene comune, socialmente ed ecologicamente sostenibili, regolati da eticità, equità e solidarietà, e non subordinati alla legge del profitto;
- promuovere modelli sociali e culturali inclusivi, dove siano valorizzate le differenze e siano rispettati i diritti di ogni persona;
- promuovere la consapevolezza e la responsabilità dei gesti quotidiani di ogni singolo cittadino;
- promuovere lo sviluppo di gruppi d'acquisto solidale e collettivo, fornendo loro supporto logistico e organizzativo;
- favorire l'accesso ai prodotti biologici, naturali, eco-compatibili, equo-solidali;
- collaborare con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Gruppi, che si propongono finalità analoghe, anche per lo scambio di dati ed esperienze sociali ed economiche;
- promuovere le tematiche che sono oggetto degli scopi dell'associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

SEDE

L'Associazione ha sede in Cremona.

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

L'Associazione opera mediante l'azione diretta, personale dei propri associati, le prestazioni degli associati sono svolte a titolo prevalentemente gratuito.

ART. 4

ATTIVITA'

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso attività di servizio quali, a puro titolo esemplificativo:

- organizzare iniziative culturali, di approfondimento e di informazione sui temi dell'economia solidale, del consumo critico, della sobrietà;
- ricercare il contatto diretto con i produttori per favorire quelli che tra loro rispettano i valori che l'associazione intende promuovere;
- favorire l'informazione degli aderenti nel campo alimentare, biologico, equo-solidale e nei settori a essi collegati;
- favorire la realizzazione e supportare lo sviluppo di un distretto di economia solidale (DES) del territorio cremonese, attraverso un percorso partecipato e democratico;
- promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosa dell'uomo e dell'ambiente, ed al "giusto prezzo" (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore);
- promuovere stili di vita e di consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati alla sobrietà e alla consapevolezza delle scelte, centrati sulle relazioni piuttosto che sul possesso;
- sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costituisca un punto d'incontro più ampio possibile tra consumatori e produttori solidali;
- mantenere una mappatura aggiornata delle realtà di economia solidale del territorio, tenendo viva la relazione con quelle conosciute e cercando il coinvolgimento di nuove;
- favorire la conoscenza reciproca delle realtà coinvolte e la capacità di fare rete tra esse;
- organizzare acquisti collettivi di prodotti.

ART. 5

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

ART. 6

PATRIMONIO

Handwritten signature in blue ink.

Il patrimonio sociale è indivisibile e costituito dalle quote sociali annuali versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno.

Faranno parte del patrimonio anche lasciti e donazioni, i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali contributi, erogazioni e lasciti diversi; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; rimborsi derivanti da convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il numero degli associati è illimitato. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione stessa.

La qualifica di associato si perde per:

- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso all'Assemblea, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di:

- Partecipare tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Discutere e approvare i bilanci;
- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;

Promuovere e pubblicizzare le attività dell'Associazione, invitare agli incontri, prendere contatto con associazioni/enti/gruppi. Le eventuali proposte saranno valutate dagli associati negli incontri periodici.

- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione se correttamente documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e esaminare i libri sociali.

È sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo salvo che il trasferimento avvenga per causa di morte. In ogni caso la quota non sarà rivalutabile.

Gli associati sono tenuti a:

- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- Versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- Non utilizzare in nessun modo a scopo di lucro i beni acquistati tramite l'Associazione.

ART. 9

GLI ORGANI SOCIALI



Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Organo di Controllo, se nominato

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Possono intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato esprime un voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta con le limitazioni previste dalla legge. Ogni partecipante può essere titolare al massimo di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, su richiesta del presidente o di almeno il 10% degli associati, o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti; la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto.

Le convocazioni dell'Assemblea saranno fatte a cura del Consiglio Direttivo con invito scritto a mezzo posta o posta elettronica almeno 8 giorni prima della data fissata, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea sarà presieduta dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente o da altra persona designata.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;



- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Il verbale di ogni assemblea è stilato a cura del segretario e controfirmato dal presidente della Assemblea ed è a disposizione degli associati per la libera consultazione. Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

ART.11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra gli associati dall'Assemblea.

L'Assemblea prima dell'elezione precederà a determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Il Consiglio è ordinariamente convocato a cura del presidente mediante avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri, o su convocazione del presidente. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario, che firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- Svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- **Predisporre** tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- **Decidere** le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- **Predisporre** il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea nomina il presidente, il vicepresidente e il tesoriere.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

Il potere di rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'Associazione, spettano al presidente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, il vicepresidente ne assume temporaneamente le funzioni.

Il tesoriere cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

ART. 15

VOLONTARI

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

ART. 16

MODIFICHE

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati, in seconda convocazione e successive è necessaria la presenza di almeno i 2/3 degli associati; la delibera di modifica dello Statuto deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Il presente Statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato dall'Assemblea.

ART. 17

SCIoglimento

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione e successive. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

